

FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2018

10

- Regime doganale 42 con vision sostanziale
- I profili internazionali della circolare Assonime n. 15/2018
- La rilevanza degli aggiustamenti *ex post* nell'ambito dell'analisi di comparabilità
- Gli incentivi fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori impatriati rientrati in Italia - Risoluzione n. 51/E

SCHEDA PAESE

- Macedonia

INSERTO


- Messico

PROCEDURE

- Master File e Country File tra società legate da un contratto di franchising

Il Blog
di Marco Piazza

su *postilla*



TI AVVISO PRIMA.

One | FISCALE



One FISCALE ti avverte sempre.

Sugli argomenti che ti interessano, ti suggerisce, al momento giusto, la risposta corretta. Sa quali novità hai bisogno di conoscere per poter anticipare le richieste dei tuoi clienti ed essere sempre pronto, sempre un passo avanti, sempre eccellente.

Una soluzione che pensa con te e per te.

One FISCALE. La rivoluzione continua.

	Transfer pricing	
La rilevanza degli aggiustamenti <i>ex post</i> nell'ambito dell'analisi di comparabilità <i>di Marco Bargagli</i>		5
	Scambi internazionali di merci e di servizi	
Regime doganale 42 con vision sostanziale <i>di Gabriele Liberatore</i>		12
	Fiscalità finanziaria	
I profili internazionali della circolare Assonime n. 15/2018 <i>di Paola Sella</i>		22
	Redditi di lavoro autonomo e dipendente	
Gli incentivi fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori impatriati rientrati in Italia: - Risoluzione n. 51/E <i>di Valentina Giglio Moro e Marco Peverelli</i>		30
	Contratti internazionali	
Quando un fornitore di prodotti di lusso può vietare ai suoi distributori le vendite su Amazon <i>di Natalia Milanese e Michele Mario Nascimbene</i>		39
	Paesi e mercati	
Ungheria: la nuova legge sul Diritto Internazionale Privato <i>di Germano Franceschin</i>		45
	Procedure	
Master File e Country File tra due società legate da un contratto di franchising <i>di Stefano Palestini</i>		52
	Rischio Paese	
Scheda Rischio Paese: Macedonia <i>di Martino Conserva</i>		70
Scheda informativa: Macedonia <i>di Martino Conserva</i>		73

Sommario

Scheda fiscale: Macedonia

a cura di **Fisco**
RIVISTA TELEMATICA **Oggi**

78

Scheda finanziaria: Macedonia

di *Giulio Cainelli*

82

Dall'Estero

a cura di **Fisco**
RIVISTA TELEMATICA **Oggi** Agenzia delle entrate e di *Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti*

86

Il Blog di Marco Piazza

L'esenero o lo sgravio da ritenuta

postilla
Il Blog dei professionisti per i professionisti

94

Inserto

Messico

di *Najdat Al Najjari*

III

La rilevanza degli aggiustamenti *ex post* nell'ambito dell'analisi di comparabilità

di **Marco Bargagli**

L'approfondimento

L'analisi di comparabilità rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo di determinazione della congruità dei prezzi praticati nelle transazioni economico - commerciali infragruppo, assumendo altresì un ruolo centrale nell'ambito dell'individuazione dei soggetti terzi indipendenti selezionati come comparabili. In tale contesto, un tema molto dibattuto riguarda il lasso temporale riferito ai dati economici considerati nell'ambito della c.d. benchmarking analysis, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nel documento denominato "Report on compensating adjustments", datato gennaio 2014, emesso da parte della commissione europea riferito al meeting tenutosi il 5 novembre 2013. Nel presente intervento saranno quindi posti in evidenza gli elementi di maggiore criticità che interessano gli addetti ai lavori nell'ambito del processo logico - giuridico in rassegna.

L'analisi di comparabilità costituisce uno dei momenti fondamentali nel processo di determinazione dei prezzi di trasferimento e, pertanto, assume un **ruolo centrale** anche nella redazione del **set documentale** redatto in tema di *transfer price*.

Come noto, infatti, con l'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (rubricato "Adeguamento alle Direttive OCSE

in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento") è stato introdotto, nell'ordinamento tributario italiano, un **regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi** rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 110, comma 7 del T.U.I.R.

In tale contesto, come sottolineato dall'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, nella **circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010**, **rivestono fondamentale importanza** i c.d. **cinque fattori** della comparabilità ossia gli elementi che assumono, in varia misura, rilevanza nel **determinare la comparabilità tra le operazioni infragruppo** rispetto a quelle avvenute **tra parti indipendenti** in condizioni simili, ovvero:

- a) le caratteristiche dei beni e dei servizi;
- b) l'analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati;
- c) i termini contrattuali;
- d) le condizioni economiche;
- e) le strategie d'impresa.

Il citato documento di prassi pone in evidenza che se da un lato è necessario che il sindacato di idoneità della documentazione si basi in misura

Marco Bargagli - Ispettore della Guardia di Finanza, in servizio presso la Sezione verifiche complesse del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Torino. L'articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Transfer pricing

rilevante su **un'analisi di comparabilità rigorosa, dettagliata e ben argomentata**, dall'altro occorre rilevare che l'importanza relativa dei predetti fattori di comparabilità, come anche riconosciuto dalle Linee Guida OCSE, varia in relazione al **metodo adottato** per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Il recente Decreto ministeriale

In data 14 maggio 2018 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018), che definisce concretamente le linee guida per l'applicazione del principio di libera concorrenza per la valorizzazione delle operazioni transfrontaliere tra imprese associate.

Con specifico riferimento **all'analisi di comparabilità**, l'art. 3, comma 2, del citato Decreto ministeriale prevede che le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate, per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonché per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue:

- a) i termini contrattuali delle operazioni;
- b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;
- c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
- e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.

Ambito giuridico di riferimento

L'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 (manovra correttiva 2017) attualmente prevede che:

"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma".

Proprio a mente dell'art. 31-*quater* del D.P.R. n. 600/1973, la rettifica in diminuzione operata ai sensi dell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., può essere riconosciuta:

- a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con Legge 22 marzo 1993, n. 99;
- b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale, i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lett. a), ove ne ricorrano i presupposti.

La **rettifica in diminuzione unilaterale** del reddito delle imprese italiane in seguito ad accertamenti subiti dalla consociata estera sui prezzi di trasferimento, è diventata operativa con la pubblicazione del **Provvedimento del**

30 maggio 2018, n. 108954 emanato dall'Agenzia delle entrate.

In merito, come affermato da autorevole dottrina, il contribuente dovrà fare attenzione al suo **rapporto con le procedure amichevoli per la risoluzione delle controversie internazionali**.

Infatti, poiché l'integrale accoglimento dell'istanza di rettifica in diminuzione di un reddito dichiarato, a suo tempo, dallo stesso contribuente, comporta una rilevante responsabilità, è plausibile che nella maggior parte dei casi la controversia verrà risolta **mediante gli strumenti previsti a livello internazionale** e che lo strumento unilaterale sia utilizzato soprattutto nei casi in cui lo Stato estero sia uno di quelli con i quali è di fatto impossibile concludere una procedura amichevole¹.

Analisi di comparabilità: i chiarimenti della prassi

Interessanti chiarimenti in tema di **“analisi funzionale e di comparabilità”**, sono rinvenibili anche in altri documenti di prassi².

Anche in tale circostanza, viene ribadito il **ruolo fondamentale** che l'analisi di comparabilità riveste nell'ambito del *transfer pricing*.

Il documento di prassi pone in evidenza che la stessa deve essere effettuata al fine di:

- **valutare le modalità** con le quali vengono realizzate le transazioni *intercompany* oggetto di esame;
- **dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza** da parte della *tested party*, mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti.

Nello specifico, la comparazione potrà ritenersi affidabile solo qualora **funzioni, rischi e assets** impiegati dai terzi indipendenti (utilizzati quali *comparables*) risultino simili a quelli impiegati dalle entità coinvolte nella transazione in verifica. Infatti, **l'individuazione e la selezione di transazioni comparabili con quella in verifica** non possono prescindere da un'indagine accurata di funzioni (effettivamente) svolte,

rischi realmente assunti e *assets* in concreto impiegati dalle parti.

Inoltre, anche dalle linee Guida dell'OCSE emerge **l'importanza primaria dell'analisi funzionale**, onde valutare il grado di comparabilità tra le transazioni di imprese differenti.

In particolare, occorre ipotizzare che le imprese indipendenti stabiliscano il corrispettivo applicato nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi considerando le funzioni economiche svolte dalle parti, non solo in termini di “numero”, ma considerando la frequenza, la natura e il valore delle stesse. Di conseguenza, le funzioni hanno un'influenza diretta nella determinazione del prezzo e indiretta nel margine lordo e nell'utile, indici che rappresentano i possibili oggetti della comparazione.

Inoltre, come chiarito dalla citata circolare n. 1/2018, complementare allo studio delle funzioni aziendali è la definizione degli *assets* impiegati e dei rischi assunti dall'impresa controllata rispetto all'impresa indipendente.

Infatti, è verosimile ritenere che la remunerazione delle transazioni aumenti di fronte a una consistenza maggiore dei rischi assunti (es. i rischi di mercato, i rischi di magazzino, i rischi legati alla garanzia del prodotto, i rischi di perdite connesse agli investimenti e all'utilizzo di impianti e macchinari, i rischi finanziari, i rischi legati al credito).

Alcuni esempi pratici

Analizziamo, in **chiave operativa**, alcuni esempi in relazione all'analisi di comparabilità esperita dal contribuente che, supponiamo, abbia redatto il *set* documentale previsto dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Note:

- 1 Cfr. M. Piazza - A. Trainotti, “*Transfer pricing*, aggiustamenti da valutare insieme alle Map”, in *Quotidiano del Fisco, Il Sole - 24 Ore*, edizione del 26 luglio 2018.
- 2 Cfr. “Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza” (cfr. volume III - parte V - capitolo 11, “Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 370 ss.).

Transfer pricing

Esempio n. 1

Alfa S.p.A. è un **distributore di beni** residente a Milano che ha redatto il documento nazionale (c.d. *country file*) per **l'annualità 2015**, con il precipuo scopo di valutare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo. Di seguito riportiamo i **criteri utilizzati** dal contribuente:

- metodo più appropriato utilizzato: *Resale price* (metodo del prezzo di rivendita);
- annualità sottoposta a valutazione della congruità *transfer price*: 2015;
- periodo riferimento di raccolta dei soggetti comparabili: annualità **2012 - 2013 - 2014**;
- società selezionata come *tested party*: Alfa S.p.A. che presenta un *Gross Margin* (PLI) pari al **4,76%**;
- soggetti individuati come comparabili: **n. 6 distributori indipendenti** residenti in Italia;
- bilancio d'esercizio soggetto "solare" chiuso al 31 dicembre 2015;

- dichiarazione dei redditi presentata il **30 settembre 2016**;
- *release* raccolta comparabili al mese di **ottobre 2015**³.


Nel c.d. approccio *ex-ante* il contribuente, per valutare la congruità dei prezzi di trasferimento per l'annualità 2015, ha preso in considerazione un *panel* di **6 soggetti** comparabili con dati economici riferiti al **lasso temporale 2012 - 2014** considerato che, al momento dell'estrazione dei medesimi dati (ad esempio nel mese di ottobre 2015), non tutte le notizie relative all'annualità 2015 erano disponibili.

I valori ottenuti rendono il seguente intervallo statico (**lasso temporale 2012-2014**):

Nota:

- ³ Versione della banca dati che raccoglie i dati dell'universo delle aziende nel mondo.

N.	Denominazione	Gross margin				
1	Alfa S.r.l.	16,82				
2	Alfa S.p.A.	14,35				
3	Beta S.r.l.	7,8				
4	Gamma S.p.A.	5,4				
5	Iota S.p.A.	3,2				
6	Beta S.p.A.	2,1				
		minimo	25°	mediana	75°	massimo
		2,1	3,75	6,6	12,71	16,82



La società verificata ha conseguito un **gross margin pari al 4,76%** che, nell'esempio sopra indicato, **cade pienamente** nell'intervallo di valori considerati di "libera concorrenza".

Report on compensating adjustments

Il documento "**EU Joint Transfer Pricing forum - report in compensating adjustments**", diramato nel mese di **gennaio 2014**, ammette la possibilità di **effettuare aggiustamenti** anche alla fine dell'esercizio, **prima di compilare definitivamente la dichiarazione dei redditi**⁴.

In tale documento la Commissione prevede infatti la possibilità di valutare *ex post* la congruità dei prezzi di trasferimento, utilizzando i dati disponibili al momento della **redazione della dichiarazione dei redditi**.

In particolare, il JTPF riprende il concetto OCSE di *compensating adjustment* (o *intentional set offs*) inteso come un **aggiustamento effettuato alla fine dell'esercizio o prima della presentazione della dichiarazione** con cui il contribuente registra ai fini fiscali un prezzo di trasferimento che, a suo avviso, è il prezzo di libera concorrenza di una transazione, sebbene esso comporti una variazione (positiva o negativa) rispetto all'ammontare pattuito tra le imprese associate al momento della transazione.

Sulla base del **c.d. approccio ex post o del c.d. arm's length out come testing approach**, il contribuente può (o dovrebbe) verificare *ex post* che l'effettivo risultato conseguito in base ai prezzi pattuiti per le transazioni sia coerente con il principio di libera concorrenza.

In siffatta ipotesi alcuni Stati consentono, o addirittura richiedono, gli aggiustamenti ai prezzi di trasferimento alla fine dell'esercizio, prima di chiudere la contabilità o prima di presentare la dichiarazione dei redditi⁵.

Quindi, l'Amministrazione fiscale potrebbe, nel caso di una verifica fiscale, effettuare un ulteriore aggiustamento *ex post*, nel momento in cui i dati economici dei soggetti comparabili risultano più

recenti e interamente disponibili nella banca dati contenente le varie aziende.

In buona sostanza, quando il redattore del *set* documentale deve "valutare" la congruità dei prezzi di trasferimento per l'annualità 2015 lo stesso potrebbe anche assumere, quale lasso temporale di riferimento, le **annualità 2013, 2014 e 2015** considerando, prima di chiudere definitivamente la contabilità e al momento di redazione della dichiarazione dei redditi, la disponibilità di nuovi dati riferiti all'esercizio 2015, rispetto a **quelli relativi al 2014** (lasso temporale 2012, 2013 e 2014).

Formuliamo un esempio sulla base dell'impostazione basata sul "*Report on compensating adjustments*".

Esempio n. 2

Alfa S.p.A., è un distributore residente a Milano, che ha provveduto a redigere il documento nazionale per **l'annualità 2015**,

Note:

- 4 *Compensating adjustments 4.1 General 9. In general, the adjustment, at a later point of time, of transfer prices set at the time of a transaction touches upon the important theoretical issue in transfer pricing on whether - taxpayers should be required to establish transfer pricing documentation that demonstrates that they have made reasonable efforts to comply with the arm's length principle at the time their intra-group transactions were undertaken based on information that was reasonably available to them at that moment (ex-ante or arm's length price setting approach), or whether - taxpayers can or should test the actual outcome of their controlled transactions to demonstrate that the conditions of these transactions were consistent with the arm's length principle (ex-post or arm's length outcome testing approach) 10. MS which follow the reasoning of an ex-ante approach would generally require the taxpayer to make reasonable efforts to establish the transfer prices at the time of transaction. If prices were set in a way third parties would have done and with the information reasonably available to third parties at the time of transaction, these prices and the economic result would be binding. 11. MS which follow the reasoning of an ex-post approach would generally allow or even require taxpayers to test and, if necessary, to adjust their transfer prices at the end of the year, before closing the books or when filing the tax return. Following an ex-post approach may also imply that at the time of an audit the best data available (e.g. data relating to the time when the transaction was undertaken) may have to be used.*
- 5 Conformemente, cfr. circolare Assonime n. 4/2018, "Risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 110, comma 7, del TUIR e dall'art. 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973".

Transfer pricing

al fine di valutare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati.

Di seguito riportiamo alcuni criteri utilizzati dal contribuente:

- metodo più appropriato utilizzato: *Resale price* (metodo del prezzo di rivendita);
- annualità sottoposta a valutazione della congruità *transfer price*: 2015;
- periodo riferimento di raccolta dei soggetti comparabili: annualità **2013 - 2014 - 2015**;
- società selezionata come *tested party*: Alfa S.p.A., che in tale circostanza presenta un *Gross Margin* (PLI) pari al **3,65%**;
- soggetti individuati come comparabili n. 6: distributori indipendenti residenti in Italia;
- bilancio d'esercizio soggetto "solare" chiuso al 31 dicembre 2015;

- dichiarazione dei redditi presentata il 30 settembre 2016;
- *release* raccolta comparabili al mese di **settembre 2016**⁶.

Considerando un **lasso temporale differente** (2013, 2014, 2015), otteniamo un nuovo valore di libera concorrenza.

Quindi, in tale secondo esempio, stimando che la società verificata abbia conseguito un **gross margin pari al 3,65%**, la stessa **risulterà nettamente al di sotto dell'intervallo** considerato di "libera concorrenza".

Nota:

6 Versione della banca dati che raccoglie i dati dell'universo delle aziende nel mondo.

N.	Denominazione	Gross margin				
1	Alfa S.r.l.	21,42				
2	Alfa S.p.A.	15,34				
3	Beta S.r.l.	6,8				
4	Gamma S.p.A.	5,4				
5	Iota S.p.A.	3,85				
6	Beta S.p.A.	2,56				
		minimo	25°	mediana	75°	massimo
		2,56	4,24	6,1	13,21	21,42

